



Ai Contraenti

15 Aprile 2024

Spett.le Azienda, Egregi Signori e Gentili Signore

Reliance National Insurance Company (Europe) Limited Proposta di “Scheme of Arrangement” con i suoi contraenti in relazione alle polizze assicurative emesse in Italia e in Spagna.

Questa lettera è importante. Riguarda questioni che potrebbero influire sull’esercizio dei suoi diritti e prerogative. Le inviamo questa lettera perché riteniamo che Lei sia un Contraente (come di seguito definito) che potrebbe essere interessato dallo “Scheme”.

Introduzione allo “Scheme”

1. Reliance National Insurance Company (Europe) Limited (la **Compagnia**) propone uno “*Scheme of Arrangement*”, ai sensi della Parte 26 del Companies Act 2006 del Regno Unito (“**Scheme**”). La Compagnia è nella condizione di poter proporre lo “*Scheme*” in quanto è una società registrata in Inghilterra.
2. Lo *Scheme* interesserà tutti i titolari di polizze (i **Contraenti**) che hanno sinistri nei confronti della Compagnia in virtù di o derivanti da polizze assicurative italiane e spagnole originariamente stipulate da QBE Insurance (Europe) Limited (**QBE**) e trasferite alla Compagnia nel 2018 (le **Polizze assicurative**). Tutte le Polizze assicurative sono polizze di responsabilità professionale medica in relazione a responsabilità di strutture sanitarie e medici in Italia o in Spagna. Le Polizze assicurative sono regolate dalla legge italiana o spagnola. Il numero complessivo di Assicurati con sinistri aperti risulta essere 66.
3. Lo “*Scheme*” viene proposto per massimizzare l’attivo della Compagnia disponibile per il pagamento ai Contraenti e ridurre al minimo i costi. Ciò consentirà di massimizzare anche la possibilità che tutti i Contraenti ricevano un pagamento integrale dei loro sinistri validi ai sensi delle Polizze assicurative, come accertato nell’ambito dello *Scheme*. Lo *Scheme* proposto assicurerà inoltre il trattamento equo di tutti i Contraenti poiché verranno applicati gli stessi criteri di valutazione a ciascun Contraente nell’ambito dello *Scheme*.
4. La Compagnia è significativamente in violazione dei suoi coefficienti patrimoniali regolamentari, vale a dire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (**SCR**) e il Requisito Patrimoniale Minimo (**MCR**) ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio



delle attività di assicurazione e riassicurazione (**Direttiva Solvency II**). Inoltre, la Compagnia continua a essere esposta a un'incertezza sostanziale per quanto riguarda il costo finale dei sinistri e non dispone di sufficienti eccedenze patrimoniali per assorbire eventuali sviluppi negativi impreveduti della propria attività.

5. Se lo *Scheme* non venisse approvato, la Compagnia ritiene che probabilmente non avrebbe altra scelta se non quella di avviare, in breve tempo, una procedura concorsuale in Inghilterra (in quanto la Compagnia è iscritta nel registro delle imprese in Inghilterra), sotto forma di *Administration* ai sensi dell'*Insolvency Act* inglese del 1986 (cd. **Administration**). La Compagnia ha effettuato proiezioni dei flussi di cassa che mostrano che esaurirà le proprie risorse per il pagamento dei sinistri entro la fine del 2027, poiché si prevede che i costi complessivi della gestione dei sinistri (compresi i costi del *team* di gestione dei sinistri, dei periti medici e dei consulenti professionali, come descritto al paragrafo 23(3)), del pagamento dei sinistri e delle spese legali, supereranno le risorse disponibili della Compagnia entro la fine del 2027. In questo modo i sinistri che non sono stati risolti entro tale data resterebbero non pagati integralmente. Tali costi verrebbero ridotti al minimo o evitati nella procedura di *Scheme*, aumentando la possibilità che i Contraenti vengano pagati integralmente in conformità allo *Scheme*.
6. La Compagnia ritiene inoltre che, in caso di *Administration*, è probabile che l'Administrator della Compagnia proponga uno *Scheme* o altro accordo analogo, simile a quello che viene proposto dalla Compagnia, al fine di determinare e pagare i sinistri validi dei Contraenti. La Compagnia ritiene ciò perché lo *Scheme* consente la valutazione dei sinistri da parte di esperti periti assicurativi, mentre una distribuzione nell'ambito di una procedura concorsuale richiederebbe che sia un amministratore a stabilire il procedimento di distribuzione. Considerati i costi aggiuntivi di una procedura di *Administration* (che è un procedimento giudiziario) e i costi di *run-off* del portafoglio o di attuazione dell'*insolvent scheme*, è altamente probabile che i Contraenti ricevano un importo inferiore in relazione ai loro sinistri relativi alle Polizze assicurative in una procedura di *Administration* rispetto allo *Scheme* attualmente proposto.
7. Le proiezioni della Società sono state sottoposte a una revisione indipendente da parte di Interpath Limited, completata il 28 luglio 2023, che ha condiviso la conclusione degli amministratori della Compagnia (gli **Amministratori**) secondo cui, in assenza di uno *Scheme*, è probabile che la Compagnia entri in una procedura di insolvenza (la **Relazione di Interpath**). La Relazione di Interpath è stata redatta sulla base delle precedenti proiezioni della Compagnia, sul presupposto che lo *Scheme* sarebbe divenuto efficace nel 2023. Tuttavia, data la complessità del business della Compagnia, è stato necessario più tempo del previsto per finalizzare i termini dello



Scheme. La Società ha aggiornato tali proiezioni sulla base dei conti di gestione al 31 dicembre 2023, riportati di seguito, che dimostrano un ulteriore deterioramento della situazione finanziaria della Compagnia. Data la chiara situazione finanziaria della Compagnia, gli Amministratori hanno ritenuto non necessario sostenere ulteriori costi per l'aggiornamento della Relazione di Interpath.

8. La Compagnia propone questo *Scheme* in quanto ritiene che esso comporterà un risparmio sui costi operativi e amministrativi e la massimizzazione dell'importo a disposizione per pagare i Contraenti. Attualmente, la Compagnia ritiene che tali risparmi sui costi le consentiranno di pagare integralmente tutti i sinistri determinati nell'ambito dello *Scheme* e di effettuare i pagamenti ai Contraenti in una data più ravvicinata rispetto a quanto avverrebbe con il normale svolgimento dell'attività. Se lo *Scheme* non dovesse andare in porto, la Compagnia non avrebbe altra scelta se non quella di una *Administration* in tempi brevi, con conseguente riduzione della possibilità di soddisfo per i Contraenti (come spiegato nei successivi paragrafi da 35 a 36).
9. Vi chiediamo di considerare attentamente questa lettera e di avvalervi di una consulenza legale se lo ritenete necessario. La presente lettera viene inviata ai sensi del *Practice Statement* del Regno Unito (*Companies: Schemes of Arrangement under Part 26 and Part 26A of the Companies Act 2006*) in data 26 giugno 2020 (cd. **Practice Direction**).
10. **IMPORTANTE: se lo *Scheme* diventa efficace, in base alla legge inglese:**
 - (a) **sarà vincolante per tutti i Contraenti in relazione ai sinistri connessi ad una Polizza Assicurativa, anche nel caso in cui il Contraente abbia votato contro lo *Scheme* o non abbia votato affatto;**
 - (b) **I Contraenti non potranno avviare o proseguire alcun procedimento nei confronti della Compagnia per accertare la sussistenza o l'ammontare dei loro sinistri, o per richiedere il pagamento dei sinistri validi;**
 - (c) **i Contraenti dovranno presentare tutti i sinistri connessi ad una Polizza Assicurativa utilizzando il "Modulo Sinistri" previsto dallo *Scheme* (il "Modulo Sinistri") entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello *Scheme* ("Termine di Scadenza"). Il Termine di Scadenza sarà comunicato ai Contraenti se lo *Scheme* diventa efficace;**
 - (d) **i sinistri presentati dai Contraenti entro il Termine di Scadenza su un Modulo Sinistri saranno concordati tra la Compagnia e il Contraente o, se non è possibile raggiungere un accordo, determinati da un arbitro indipendente; e**



- (e) **il diritto dei Contraenti di ricevere il pagamento in relazione ai loro sinistri validi, come stabilito nello *Scheme*, sarà limitato all'attivo disponibile della Compagnia (gli *Scheme Assets* sono descritti più dettagliatamente al successivo paragrafo 34 (g)). Gli *Scheme Assets* sono costituiti dall'attivo residuo dopo che la Compagnia ha pagato o altrimenti fatto fronte integralmente alle sue altre passività.**

Il contesto della Compagnia

11. La Compagnia è stata costituita il 29 agosto del 1979 e ha sottoscritto assicurazioni fino al 1986 incluso, anno in cui ha cessato l'attività di sottoscrizione. Nel 1989 ha trasferito la sua attività assicurativa alla St Paul Fire and Marine Insurance Company (U.K.) Limited.
12. Nel 1991, la Compagnia è stata acquisita da Reliance Group Holdings Inc., un gruppo assicurativo con sede negli Stati Uniti. Il 1° marzo del 1991 la Compagnia ha cambiato la propria denominazione in Reliance National Insurance Company (UK) Limited e ha poi ripreso la sottoscrizione delle assicurazioni, comprese le Polizze relative alla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito (assicurazione obbligatoria) Act 1969 (le **Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro del Regno Unito**). Il 30 settembre del 1996 la Compagnia ha cambiato la propria denominazione in Reliance National Insurance Company (Europe) Limited.
13. In seguito all'insolvenza di Reliance Group Holdings Inc nel 2001, la Compagnia ha deciso di cessare l'attività di sottoscrizione. Nel 2003, la Compagnia è stata acquisita da Whittington Investments (Guernsey) Limited e nel 2006 ha implementato un *Solvent Scheme of Arrangement* per saldare la maggior parte delle rimanenti passività conseguenti ai sinistri, a eccezione di quelle derivanti dalle polizze di Responsabilità dei Datori di Lavoro del Regno Unito e da altre 16 polizze non legate alla Responsabilità dei Datori di Lavoro. La Compagnia è ancora esposta ai sinistri derivanti da 4.337 polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito. Tutte le polizze che non concernono la Responsabilità dei Datori di Lavoro sono ormai scadute.
14. Nel 2013, la Compagnia è stata acquisita da ILS Property & Casualty Re Ltd (**ILS**), un fondo di investimento chiuso autorizzato con licenza delle Bermuda, che è una controllata indiretta interamente posseduta da un veicolo di investimento passivo con sede nelle Isole Cayman, ILS Property and Casualty Master Fund Limited.
15. Il 21 novembre 2018, la Compagnia ha preso in carico un portafoglio di polizze assicurative, italiane e spagnole, relative alla responsabilità medica, originariamente sottoscritte da QBE, ai sensi della Parte VII del English Financial Services and Markets Act del 2000 (**Part VII**) e del provvedimento del Tribunale inglese (**Part**



VII Transfer). Il Part VII Transfer è esecutivo e riconosciuto in tutta l'Unione Europea, comprese Italia e Spagna, ai sensi della Direttiva Solvency II. Di conseguenza, QBE ha trasferito alla Compagnia tutte le sue obbligazioni relative alle Polizze assicurative e non ha più alcuna responsabilità in relazione ad esse. Tali responsabilità rimangono di competenza della Compagnia e saranno assoggettate allo *Scheme*, se questo diventa efficace.

16. Nel 2021, a seguito di un deterioramento sostanziale della situazione finanziaria della Compagnia, dovuto in gran parte agli esiti negativi delle controversie e alla necessità di rafforzare le riserve per far fronte ai sinistri in corso, la Compagnia non era più in grado di soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR). Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la posizione finanziaria della Compagnia e ha elaborato un piano di risanamento per riportare la Compagnia a una situazione finanziaria più solida. Il piano di risanamento prevedeva che la Compagnia cercasse attivamente di accelerare la liquidazione e la *commutation* dei sinistri in sospeso, oltre a effettuare una revisione delle riserve e dei costi della Compagnia. Purtroppo, non è stato possibile raggiungere un accordo con un numero sufficiente di Contraenti per riportare la Compagnia a una posizione finanziaria più stabile.
17. Nel luglio 2023, la Compagnia è stata acquisita da Quest Group Holdings Limited (l'**Azionista**), un gruppo assicurativo e riassicurativo specializzato nella gestione di portafogli assicurativi in *run-off*. ILS ha ceduto la Compagnia al fine di poter sciogliere il fondo di investimento. Nell'ambito di questa transazione, e subordinatamente all'approvazione dello *Scheme*, l'Azionista ha concordato che una delle sue altre controllate si assumerà la responsabilità di eventuali passività derivanti dalle Polizze di Responsabilità dei Datori di Lavoro del Regno Unito per consentire alla Compagnia di risolvere gli altri sinistri in sospeso derivanti dalle Polizze Assicurative e di cessare le proprie attività assicurative.
18. Le Polizze assicurative sono polizze "*claims made*" e coprono il periodo fino al 2013. Di conseguenza, i Contraenti dovrebbero essere a conoscenza di tutti gli eventi che potrebbero dare origine a potenziali sinistri dello *Scheme* e dovrebbero averne informato la Compagnia. Nonostante il termine per la notifica dei sinistri sia scaduto, i sinistri relativi alla responsabilità medica sono per loro natura complessi e richiedono molto tempo per essere valutati, e alcune di essi devono essere sottoposti al vaglio dei Tribunali, il che aumenta i tempi e i costi necessari per la loro risoluzione. Attualmente sono in corso fino a 297 sinistri davanti ai Tribunali italiani e 11 sinistri pendenti davanti ai Tribunali spagnoli. Si tratta, a titolo esemplificativo, di sinistri avanzati da parte di terzi (ad esempio i pazienti) nei confronti del Contraente (cioè, l'Azienda sanitaria /il medico) per negligenza in relazione alle cure ricevute da parte



del Contraente. Nei casi in cui il sinistro in questione, se provato, sarebbe oggetto di copertura ai sensi della Polizza assicurativa, la Compagnia può essere chiamata in causa nel procedimento e conseguentemente gestire il sinistro e difendersi nel giudizio insieme al Contraente o al posto di quest'ultimo.

19. La Compagnia ritiene che, se il *run-off* delle Polizze assicurative dovesse continuare nell'ordinario corso di attività, la Compagnia non sarà in grado di far fronte a tutte le sue passività e ai suoi costi e, secondo le stime attuali, avrà esaurito le sue risorse per il pagamento dei sinistri entro la fine del 2027. L'unica fonte di reddito della Compagnia è costituita dai proventi degli investimenti e si prevede che tali proventi non saranno sufficienti a coprire gli attuali costi operativi di gestione della sua attività. Considerata l'attuale situazione finanziaria, gli Amministratori ritengono che sarà necessario mettere la Compagnia in *Administration* in Inghilterra in tempi brevi se non si dovesse procedere con lo *Scheme* (si veda più avanti).

Proiezioni finanziarie della Società al 31 dicembre 2023

20. La Compagnia è considerevolmente in violazione sia del suo MCR (rispetto al quale si registra un deficit di 3,55 milioni di euro) sia del suo SCR (rispetto al quale si registra un deficit di 7,95 milioni di euro). Inoltre, gli Amministratori ritengono che sussistano continue incertezze sostanziali riguardo il costo finale dei sinistri e che la Compagnia disponga di un attivo in eccesso limitato per assorbire eventuali sviluppi negativi impreveduti della propria attività. Gli Amministratori ritengono che lo *Scheme* proposto rappresenti una soluzione per risolvere le incertezze della Compagnia, in quanto ridurrà in modo sostanziale i costi operativi futuri, portando a termine il *run-off* delle Polizze assicurative. Lo *Scheme* consentirà inoltre di distribuire ai Contraenti il capitale che la Compagnia ha riservato per il suo MCR. Si prevede, pertanto, che lo *Scheme* proposto massimizzerà l'importo disponibile per i pagamenti ai Contraenti e aumenterà la probabilità che tutti i Contraenti ricevano il pieno valore dei loro sinistri (sulla base delle valutazioni fornite nell'ambito dello *Scheme*).
21. La tabella seguente illustra l'evoluzione degli indicatori chiave di performance (KPIs) della Compagnia dal 2021:

Indicatori chiave di performance (€000s)	31/12/21	30/6/23¹	31/12/23 (non soggetto ad audit)
Sinistri lordi pagati	26,689	29,892	3,124

¹ Non ci sono conti di gestione (cd *accounts*) revisionati al 31/12/22 perché la Compagnia ha avuto un periodo contabile di 18 mesi dall'1/1/22 al 30/6/23.



Riserve tecniche lorde	52,078	21,085	18,654
Patrimonio netto	7,278	3,526	2,074
Copertura SCR*	16%	14%	5%
Copertura MCR*	59%	34%	11%

22. La tabella seguente illustra le proiezioni del bilancio della Compagnia in due scenari, segnatamente:

- (a) **Scenario 1:** la Compagnia non aderisce allo *Scheme* proposto e intraprende invece un *run-off* ordinario a partire da maggio 2024;
- (b) **Scenario 2:** la Compagnia porta avanti lo *Scheme* a partire da maggio 2024 che diventerà efficace entro luglio 2024.

€ million	Note	Scenario 1	Scenario 2
		<i>Run-off continuativo</i>	<i>Scheme</i>
		Proiezioni	Proiezioni
Assets (Attivo)			
Liquidità al 1 gennaio 2024	(1)	20.1	20.1
Proventi da investimenti e recuperi	(1)	22.2	9.8
Passivo			
Stima dei sinistri dello <i>Scheme</i>	(2)	-	(17.5)
Sinistri pagati prima della Practice Statement Letter		-	(2.5)
Sinistri assicurativi stimati	(2)	(32.6)	-
Costi e spese	(3)	(19.8)	(8.3)
Altre passività	(4)	(1.6)	(1.6)
Attivo netto/(Passivo)		(11.7)	0.0
Previsione di pagamento ai Contraenti		64%²	100%

² Il 64% si ottiene sottraendo i "Costi e spese" (19,8 milioni di euro) e le "Altre passività" (1,6 milioni di euro) dai "Total assets" (42,3 milioni di euro) (lasciando le attività rimanenti a 20,9 milioni di euro). L'attivo rimanente viene poi diviso da la "Stima dei sinistri assicurativi" (32,6 milioni di euro). Tuttavia, se lo *Scheme* non viene attuato, si prevede che la Compagnia avvii una procedura di *Administration* piuttosto che continuare la procedura ordinaria di *run-off*, data la prevista carenza di risorse finanziarie della Società. Si veda il successivo paragrafo 26 per i risultati stimati di un'*Administration*.



23. Note alle proiezioni finanziarie:

- (1) La liquidità della Compagnia ed il restante attivo (cd. *assets*) comprendono: liquidità in banca, investimenti e proventi da investimenti, altro attivo compresi i debitori assicurativi relativi alle franchigie recuperabili dai Contraenti sui sinistri storici, altri recuperi potenziali e l'IVA. La Compagnia stima che il valore del reddito da investimenti e dei recuperi della Compagnia, pari a 22,2 milioni di euro nello Scenario 1 (procedura ordinaria di *run-off*), si ridurrebbe di 12,4 milioni di euro, passando a 9,8 milioni di euro nello Scenario 2 (lo *Scheme*). Ciò è dovuto al fatto che, nello Scenario 2, le franchigie recuperabili dai Contraenti in virtù delle loro Polizze assicurative vengono messe in compensazione con il valore del loro *Scheme Claim*, una volta stabilito ai sensi dello *Scheme*. Al contrario, nello Scenario 1, i sinistri ai sensi delle Polizze assicurative vengono pagati dalla Compagnia al lordo di qualsiasi franchigia (generalmente perché vengono pagati direttamente alla terza parte anziché al Contraente) e la Compagnia cerca successivamente di recuperare la franchigia dal Contraente;
- (2) Si stima che il valore dei sinistri nell'ambito dello *Scheme* proposto sia inferiore al valore dei sinistri assicurativi che si prevede di ricevere in un ordinario corso di *run-off*, in quanto, secondo i termini dello *Scheme* si tiene conto di eventuali debiti di un Contraente nei confronti della Compagnia (come, ad esempio, l'importo dovuto in relazione a una franchigia). Gli *Scheme Claims* di cui sopra rappresentano l'importo netto stimato dovuto dalla Compagnia ai Contraenti.
- (3) I costi e le spese della Compagnia comprendono:
 - (a) tutti gli *Allocated Loss Adjustment Expenses (ALAE)*: per ALAE si intendono le spese sostenute in Italia e in Spagna per consulenze legali, perizie mediche, imposte e altri servizi correlati ai sinistri in relazione alle Polizze assicurative. Si prevede che i costi ALAE si riducano anche nello Scenario 2 a causa dell'introduzione dello *Scheme* e della liquidazione anticipata dei sinistri validi ai sensi delle Polizze assicurative; e
 - (b) tutti gli *Unallocated Loss Adjustment Expenses (ULAE)*: per ULAE (secondo gli UK GAAP) si intendono i costi di gestione e del personale, compresi i costi del *team* di gestione dei sinistri e dei consulenti professionali, nonché i costi di rendicontazione Solvency II, che includono i costi di gestione della Compagnia, come le spese di revisione contabile, l'IVA non recuperabile e altre spese indirette, compresi i costi relativi al perseguimento dello *Scheme*. Nello Scenario 2, è stimato che i costi dell'ULAE siano considerevolmente inferiori rispetto allo Scenario 1, in considerazione del *run-off* più breve e della riduzione delle spese operative necessarie per lo *Scheme*.
- (4) Le altre passività della Compagnia comprendono assicurazioni e crediti vari, ratei passivi e debiti.



24. Includendo tutti i flussi di cassa futuri stimati, i futuri redditi da investimento previsti, i costi di attuazione dello *Scheme* e altri costi di ristrutturazione necessari per chiudere le esposizioni assicurative della Compagnia, si stima che alla conclusione dello *Scheme* la Compagnia non disporrà di ulteriore attivo, dopo aver pagato integralmente i sinistri dei Contraenti secondo la procedura prevista dallo *Scheme*.
25. Se la Compagnia non è in grado di attuare con successo lo *Scheme*, si prevede che la stessa si troverà ad esaurire le proprie risorse finanziarie ed entrerà in una procedura di *Administration* in breve tempo. In tal caso, è probabile che un amministratore, nominato nell'ambito dell'*Administration* proponga uno *Scheme* o altro accordo simile allo *Scheme* per porre fine anticipatamente al *run-off* delle Polizze assicurative ed evitare i costi associati a un *run-off* ordinario.
26. Di seguito sono riportati i risultati previsti in una procedura di *Administration* a cui la Compagnia sarebbe soggetta in tempi brevi. La Compagnia fornisce stime relative ad una procedura di *Administration* con costi inferiori ed ad una procedura di *Administration* con costi superiori, per definire la gamma di risultati previsti nel caso di procedura di *Administration*. Le proiezioni si basano sulla situazione finanziaria stimata della Compagnia al 31 dicembre 2023.

<i>milioni di euro</i>	Nota	<i>Administration</i> (Costo inferiore)	<i>Administration</i> (Costo più elevato)
		Proiezione	Proiezione
Attivo (Assets)			
Liquidità al 1° gennaio 2024		20.1	20.1
Redditi da investimento e recuperi	(1)	7.8	7.2
Passivo			
Sinistri assicurativi stimati	(2)	(20)	(20)
Costi dell'amministratore	(3)	(2.5)	(3.6)
Spese legali		(0.6)	(0.6)
Costi e spese	(4)	(7.4)	(7.4)
Altre passività	(5)	(1.6)	(1.6)
Attività netto/Passivo		(4.2)	(5.9)
Previsione di pagamento ai Contraenti	(6)	79%	71%

27. Note alla proiezione dell'*Administration*:



- (1) La liquidità e gli altri assets della Compagnia includono: tutte le disponibilità liquide e gli altri assets precedentemente descritti nel paragrafo 23(1). Per quanto riguarda i "Redditi da investimento e recuperi", si prevede che i recuperi siano inferiori in una procedura di *Administration* poiché alcuni recuperi saranno più difficili da realizzare e saranno cancellati se non sarà più conveniente mantenere in funzione la Compagnia.
- (2) La Compagnia prevede che, in caso di *Administration*, l'amministratore della Compagnia proporrà probabilmente uno *Scheme* o altro accordo simile a quello proposto dagli Amministratori, al fine di determinare e pagare i sinistri validi dei Contraenti. Si prevede pertanto che il valore dei sinistri stimati in un'*Administration* che proponga un accordo simile sia pari al valore del totale dei sinistri stimati nello *Scheme* e dei sinistri pagati prima dello *Scheme* nello Scenario 2 (*Scheme*).
- (3) I costi di un'*Administration* sono al momento incerti e si basano su ipotesi e stime. La Compagnia ha pertanto fornito una serie di previsioni, indicando le stime dei "Costi inferiori" e "Costi più elevati" di un'*Administration*. Lo scenario dei costi più elevati presuppone maggiori costi di gestione, tenendo conto dei costi indicati nelle recenti relazioni di amministrazione di società con un'attività simile.
- (4) Gli altri costi e spese della Compagnia comprendono tutte le spese ALAE e ULAE come precedentemente descritto in 23(3). In questa situazione, l'ULAE è stato adeguato in quanto i costi di gestione dei sinistri, di gestione della Compagnia verrebbero meno in una procedura di *Administration*.
- (5) Le altre passività della Compagnia comprendono assicurazioni e creditori vari, ratei passivi e altri saldi passivi non ancora pagati alla data di stima dell'*Administration*.
- (6) A causa dei costi stimati degli onorari dell'amministratore e delle spese legali relative ad una procedura di *Administration*, nonché della riduzione dei recuperi e della realizzazione di attivo che si prevede si verificheranno a seguito dell'*Administration*, si prevede un *deficit* per i Contraenti compreso tra 4,2 e 5,9 milioni di euro in caso di *Administration*, che a sua volta si tradurrebbe in un rendimento stimato per i creditori pari a 79 centesimi per ogni euro (nello scenario di costi inferiori) e 71 centesimi per ogni euro (nello scenario di "Costi più elevati").

Che cos'è uno *Scheme of Arrangement*?

28. Lo *Scheme of Arrangement* è un accordo tra una società e i suoi creditori (o un gruppo di creditori). Lo *Scheme of Arrangement* vincolerà la società e ciascuno dei creditori interessati se:
 - a. è approvato da una maggioranza numerica (cioè superiore al 50%), che rappresenti il 75% o più in valore, dei creditori che votano lo *Scheme of Arrangement*;
 - b. il Tribunale approva lo *Scheme of Arrangement* in un'udienza. Il Tribunale prenderà in considerazione lo *Scheme* e lo approverà solo se sono stati soddisfatti i requisiti legali per farlo; e



- c. una copia dell'ordinanza del Tribunale che approva lo *Scheme of Arrangement* viene depositata presso il *Registrar of Companies* (Registro delle imprese).
29. Lo *Scheme of Arrangement* diventa efficace alla data in cui si verifica l'ultima di queste fasi. Quando lo *Scheme of Arrangement* diventa efficace, la Compagnia e tutti i suoi creditori sono vincolati da esso.

L'obiettivo dello *Scheme*

30. Lo *Scheme* viene proposto per:
- (a) concludere il prima possibile il *run-off* dei sinistri ai sensi delle Polizze assicurative (**Sinistri dello *Scheme*, cd. “*Scheme Claims*”**). Ciò ridurrà al minimo i costi correnti della Compagnia, massimizzerà l'importo disponibile per il pagamento dei Contraenti e aumenterà la probabilità che tutti i Contraenti ricevano il pagamento integrale dei sinistri validi ai sensi dello *Scheme*; e
 - (b) far sì che i Contraenti ricevano il pagamento dei Sinistri validi nell'ambito dello *Scheme* in modo equo e corretto, applicando le stesse regole di valutazione a ciascun Contraente nell'ambito dello *Scheme*.
31. Lo *Scheme* consentirà inoltre alla Compagnia di effettuare il pagamento finale ai propri Contraenti in una data anticipata rispetto alla naturale scadenza.
32. Lo *Scheme* proposto prevede che tutti i sinistri dello *Scheme* presentati alla Compagnia entro il Termine di Scadenza siano prontamente valutati e, se validi, pagati in conformità ai termini dello *Scheme*. Eventuali sinistri ai sensi delle Polizze assicurative oggetto di una transazione o di una sentenza vincolante e non impugnabile prima della data della presente *Practice Statement Letter*, saranno integralmente pagati, come di consueto, al di fuori dello *Scheme*.
33. Un processo rapido ma equo per la risoluzione e la liquidazione dei sinistri nell'ambito dello *Scheme* dovrebbe comportare costi inferiori rispetto a quelli che si verificherebbero con un ordinario *run-off* al 2030 (e dovrebbe anche costare meno rispetto ad un'amministrazione aggiuntiva). I risparmi ottenuti saranno disponibili per soddisfare i sinistri validi presentati ai sensi delle Polizze assicurative (come accertati ai sensi dello *Scheme*). La Compagnia ritiene che questo sia il metodo più efficace ed economico per consentire che i sinistri dei Contraenti nei confronti della Compagnia vengano concordati (o accertati) e pagati nel più breve tempo possibile, massimizzando così gli indennizzi per i Contraenti.

Cosa prevede lo *Scheme*?

34. Lo *Scheme* stabilisce che:
- (a) a partire dalla data di entrata in vigore dello *Scheme*, i Contraenti non potranno intraprendere o proseguire alcuna azione legale nei confronti della Compagnia in relazione a qualsiasi sinistro nei confronti della stessa ai sensi di una Polizza assicurativa, comprese le azioni volte a far valere un sinistro o una sentenza, se non con il previo consenso della Compagnia. Tuttavia, la Compagnia potrà



avviare o proseguire un'azione legale nei confronti di un Contraente in determinate circostanze, tra cui il caso in cui la Compagnia stia impugnando una sentenza in relazione a un sinistro o in relazione a pretese relative a una franchigia o a un'imposta di registro;

- (b) I Contraenti devono assicurarsi che tutti i loro sinistri relativi ad una Polizza assicurativa siano elencati in un Modulo Sinistri depositato presso la Compagnia entro il Termine di Scadenza. La Compagnia comunicherà ai Contraenti la data del Termine di Scadenza il prima possibile dopo che detta data sia stata fissata. Se un sinistro non è riportato nel Modulo Sinistri presentato alla Compagnia entro il Termine di Scadenza, il Contraente non avrà diritto ad alcun pagamento per tale sinistro in base alla Polizza assicurativa in questione. I Creditori dello *Scheme* non potranno intraprendere alcuna azione o far valere tali sinistri;
- (c) I *Sinistri dello Scheme* saranno inizialmente accertati e valutati dalla Compagnia utilizzando i criteri che verranno descritti nello *Scheme* (la **Metodologia dei Sinistri**, cd. **Claims Methodology**). Una copia della Metodologia dei Sinistri sarà resa disponibile sul sito web (si veda la tabella al paragrafo 62 di seguito). In sintesi, la Compagnia valuterà se il *Sinistro dello Scheme* rientra nei termini e nelle scadenze della Polizza Assicurativa, ossia se il *Sinistro dello Scheme* è valido. Se il sinistro risulta valido, verrà valutato in conformità alle tabelle del Tribunale di Milano o quelle relative alle lesioni Micropermanenti (per le polizze regolate dalla legge italiana) il sistema di tariffazione Baremo Rate 2015 (per le polizze regolate dalla legge spagnola), tenendo conto di eventuali franchigie o SIR (self-insured retention) previste in Polizza.
- (d) se il Contraente concorda con la valutazione del suo sinistro da parte della Compagnia, il sinistro del Contraente sarà pagato come descritto di seguito;
- (e) se non si raggiunge un accordo tra la Compagnia e il Contraente interessato, il *Sinistro dello Scheme* contestato sarà valutato da una persona indipendente nominata nell'ambito dello *Scheme* in base alle proprie competenze ed esperienze (cd. **Scheme Adjudicator**). Lo *Scheme Adjudicator* determinerà l'esistenza e il valore del sinistro dello *Scheme* sulla base della Metodologia dei Sinistri;
- (f) una volta che il *Sinistro dello Scheme* è stato concordato tra la Compagnia e il Contraente o determinato dallo *Scheme Adjudicator* in conformità con lo *Scheme*, anche al netto di eventuali franchigie o altri importi che il Contraente può dovere alla Compagnia, il totale netto del sinistro valido del Contraente (se presente) è il **Sinistro Accertato del Contraente** (cd. **Ascertained Scheme Claim**);
- (g) non appena possibile dopo il Termine di Scadenza, la Compagnia determinerà se tutti i Sinistri Accertati possono essere pagati per intero con l'attivo disponibile nello *Scheme* (l'**Attivo dello Scheme**, cd. **Scheme Assets**). Gli



Scheme Assets corrispondono agli assets rimanenti dopo il pagamento o l'accantonamento per il pagamento integrale di tutti i **Sinistri Esclusi (cd. Excluded Claims)**, come descritto nel paragrafo 38 di seguito;

- (h) sulla base delle informazioni attuali, la Compagnia stima che ci saranno circa €20 milioni di *Scheme Assets* disponibili, importo che sarà sufficiente a pagare integralmente i Contraenti per gli importi previsti relativi ai Sinistro Accertato del Contraente. Qualora la Compagnia dovesse rilevare che i Sinistri Accertati possono essere integralmente pagati, quest'ultima provvederà a pagare per intero tutti i Sinistri Accertati, non appena sarà ragionevolmente possibile;
- (i) nel caso in cui la Compagnia dovesse constatare che gli *Scheme Assets* potrebbe non essere sufficiente a pagare tutte i *Sinistri dello Scheme Accertati*, quest'ultima determinerà la percentuale dei sinistri accertati (la **Percentuale di Pagamento**) che potrà essere pagata, tenendo conto degli importi necessari per soddisfare tutti i *Sinistri Esclusi*, e tenendo conto della necessità di garantire che venga pagata la stessa percentuale per tutti i *Sinistri dello Scheme Accertati*. Una volta stabilita la percentuale di pagamento, la Compagnia pagherà in percentuale ciascun *Sinistro dello Scheme Accertato* non appena ciò sarà ragionevolmente possibile. La Compagnia rivedrà, di volta in volta, l'importo della *Percentuale di Pagamento* e potrà aumentarlo o diminuirlo a seconda dei casi. Tutti gli *Scheme Assets* saranno utilizzati per pagare la Percentuale di Pagamento al livello più alto possibile; e
- (j) i Contraenti riceveranno il pagamento dei *Sinistri Accertati* nella valuta specificata nella Polizza Assicurativa.

Cosa accade se lo *Scheme* non viene attuato?

- 35. Nel caso in cui lo *Scheme* non dovesse essere attuato, la Compagnia ritiene che verosimilmente non vi sarà altra opzione se non avviare una procedura di *Administration* in tempi brevi. Questo perché, basandosi sulle proiezioni della Compagnia al 31 dicembre 2023 e su altre stime attuali, i costi aggiuntivi complessivi della gestione dei sinistri (compresi i costi del team di gestione dei sinistri, dei periti medici e dei consulenti professionali, come ulteriormente descritto al paragrafo **Error! Reference source not found.**(3)), il pagamento dei sinistri e le spese legali, si prevede che alla fine del 2027 supereranno le risorse disponibili della Compagnia. Questi costi aggiuntivi previsti, insieme ai sinistri ai sensi delle Polizze assicurative, sono superiori all'attuale attivo netto della Compagnia, per cui è probabile che la Compagnia diventi insolvente entro la fine del 2027 se non viene attuato lo *Scheme*.
- 36. Una procedura di *Administration* ritarderebbe in modo significativo l'accordo e il pagamento dei sinistri poiché la Compagnia cesserebbe immediatamente di esaminare e pagare i sinistri dei Contraenti. È inoltre probabile che gli amministratori nominati nell'ambito di un'eventuale procedura di *Administration* propongano un accordo di chiusura anticipata dei sinistri simile allo *Scheme* proposto dalla Compagnia. I costi della procedura concorsuale e del conseguente *Scheme* per gestire il residuo dell'Attivo della Compagnia creeranno un deficit compreso tra 4,2 e 5,9 milioni di



euro, con un rendimento stimato per gli assicurati compreso tra 79 centesimi per ogni euro (nello scenario di *Administration* a basso costo) e 71 centesimi per ogni euro (nello scenario di *Administration* a costo più elevato).

37. La conclusione della Compagnia secondo cui, in caso di mancata approvazione dello *Scheme*, non avrebbe altra scelta se non quella di sottoporre la Compagnia ad una procedura di insolvenza, è stata considerata una conclusione ragionevole in una relazione indipendente redatta da Interpath Limited in data 28 luglio 2023.

Passività escluse dallo *Scheme*

38. Lo *Scheme* è proposto per concludere il *run-off* dei sinistri dei Contraenti e pertanto non si applicherà a nessuna delle seguenti pretese nei confronti della Compagnia:
- (a) qualsiasi sinistro relativo a una Polizza assicurativa, in cui il sinistro sia stato concordato per iscritto tra la Compagnia e l'Assicurato prima della data della presente *Practice Statement Letter*. Tali sinistri saranno pagati per intero sulla base del fatto che, se lo *Scheme* andrà a buon fine, la Compagnia prevede attualmente che tutti i sinistri validi ai sensi delle Polizze assicurative (ai sensi dello *Scheme*) potranno essere pagati per intero;
 - (b) qualsiasi sinistro relativo a una Polizza assicurativa, in cui il predetto sinistro sia stato oggetto di una sentenza giudiziaria che sia divenuta vincolante e non impugnabile prima della data della presente *Practice Statement Letter*. Tali sinistri saranno pagati per intero sulla base del fatto che, se lo *Scheme* andrà a buon fine, la Compagnia prevede attualmente che tutti i sinistri validi ai sensi delle Polizze assicurative (ai sensi dello *Scheme*) potranno essere pagati per intero;
 - (c) tutti i costi, gli oneri, le spese, gli esborsi e gli altri debiti sostenuti dalla Compagnia nell'ambito di:
 - i. implementazione ed esecuzione dello *Scheme*, compreso, a scampo di equivoci, esercizio di qualsiasi diritto della Compagnia, o adempimento di qualsiasi obbligo della Compagnia, per l'attuazione dello *Scheme*;
 - ii. conformi a:
 - (A) le disposizioni del Companies Act 2006 o dell'Insolvency Act 1986;
 - (B) i suoi obblighi normativi;
 - (C) lo *Scheme*, compresa la remunerazione dei Consulenti dello *Scheme* e degli *Scheme Adjudicators*; e

in ogni caso, come stabilito dalla Compagnia in consultazione con i Consulenti per gli *Scheme* (complessivamente i **Costi dello *Scheme***). Tali richieste saranno pagate per intero al fine di consentire l'attuazione dello *Scheme*; e



- (d) qualsiasi costo relativo a qualsiasi azione intrapresa con la PRA per revocare l'autorizzazione alla Società;

(nel complesso denominati **Passività Escluse, cd. Excluded liabilities**)

39. Lo *Scheme*, inoltre, non si applica ad una indennità corrisposta dalla Compagnia a QBE per il pagamento di quest'ultima nel caso in cui QBE dovesse subire perdite o spese in relazione a passività derivanti dalle Polizze assicurative (che sono state trasferite alla Compagnia ai sensi del Part VII Transfer (**QBE Indemnity**)). Al momento, QBE non ha presentato alcuna richiesta ai sensi del QBE Indemnity e ogni sinistro costo in corso è attualmente pagato dalla Compagnia. In conformità con il Part VII Transfer, QBE non ha alcuna esposizione rispetto alle Polizze. In aggiunta, i sinistri pendenti ai sensi delle polizze assicurative verrebbero compromessi se lo *Scheme* non diventerà effettivo. Di conseguenza, la Compagnia non prevede che si verifichino richieste valide ai sensi del *QBE Indemnity*. Se tale rivendicazione, per qualsiasi motivo, dovesse essere proposta in futuro, in caso di insolvenza della Compagnia, tale richiesta sarebbe subordinata ai debiti assicurativi della Compagnia, compresi i sinistri dei Contraenti ai sensi delle Polizze assicurative, in virtù della normativa 21 delle Insurers (*Reorganisation and Winding Up*) Regulations 2004 (**IRWUR 2004**) e non è previsto il pagamento o l'erogazione di fondi nello *Scheme*.

Trattamento delle Polizze di Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito

40. I sinistri relativi alle Polizze sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito non saranno inclusi nello *Scheme*, data la loro natura obbligatoria e i costi che sarebbero necessari per raggiungere degli accordi su un numero limitato di sinistri in sospeso in relazione a tali polizze. Tuttavia, ottenere maggiore definitività possibile riguardo le obbligazioni della Compagnia derivanti dalle Polizze sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito è fondamentale per la capacità della Compagnia di aderire allo *Scheme* e di pagare ai Contraenti l'importo più elevato possibile. Senza una strategia per affrontare i sinistri derivanti dalle Polizze sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito, la Compagnia continuerebbe ad avere obblighi assicurativi in corso ai quali dovrebbe provvedere e ciò finirebbe per esaurire le risorse finanziarie.
41. Per far fronte a questa problematica, la Compagnia stipulerà un accordo con EIFlow Insurance Limited (**EIFlow**), una compagnia assicurativa all'interno del Gruppo Quest. Secondo i termini di tale accordo, in cambio di un pagamento unico da parte della Compagnia a EIFlow di £ 1.000.000 (**Corrispettivo**), EIFlow si impegna a:
- (a) svolgere qualsiasi attività di gestione dei sinistri necessaria per esaminare i sinistri degli Assicurati ai sensi delle Polizze sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito (i **Contraenti di Polizze sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito**) o comunque fare in modo che tali attività di gestione siano svolte;
 - (b) assumere la responsabilità primaria per la liquidazione integrale di qualsiasi sinistro valido e dei relativi costi derivanti dalle richieste avanzate dai titolari di



Polizze sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito ai sensi delle relative Polizze;

- (c) pagare alla Compagnia qualsiasi importo che essa paga, o è tenuta a pagare, a un Contraente di una Polizza sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito ai sensi di una Polizza sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito;
 - (d) svolgere qualsiasi altra attività regolamentata che sorga in relazione alla gestione dell'attività connessa alle Polizze sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito; e
 - (e) gestire e pagare eventuali reclami e passività che potrebbero sorgere in relazione alle Polizze sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito.
42. In ottemperanza a tali accordi, EIFlow stipulerà un atto unilaterale (*deed poll*) a favore dei titolari di Polizze di Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito, in base al quale si impegnerà irrevocabilmente a versare a ciascun Contraente della Polizza per la Responsabilità dei Datori di Lavoro del Regno Unito tutte le somme dovute e pagabili a tale Contraente in base a un sinistro valido ai sensi di una Polizza di Responsabilità dei Datori di Lavoro del Regno Unito, come obbligo primario.
43. L'effetto chiave di queste disposizioni su EIFlow è che:
- (a) EIFlow avrà un obbligo primario, irrevocabile ed esecutivo, verso i Contraenti delle Polizze sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito, di soddisfare i loro sinistri validi derivanti dalla Polizza sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito e in conformità con essa. Tali obblighi saranno esigibili contro EIFlow da parte dei Contraenti con Polizze sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito;
 - (b) EIFlow avrà un obbligo nei confronti della Compagnia tale che, anche se la Compagnia dovesse liquidare un sinistro valido di un Contraente della Polizza sulla Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito, ai sensi di una Polizza sulla Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito, EIFlow sarebbe obbligata a rimborsare la Compagnia per qualsiasi importo pagato; e
 - (c) EIFlow sarebbe obbligata a farsi carico delle operazioni regolamentate richieste per svolgere l'attività in relazione alle Polizze sulla Responsabilità del Datore di lavoro nel Regno Unito.
44. Il Corrispettivo è stato sottoposto a un test di mercato, in quanto la Compagnia ha cercato fornitori alternativi per la riassicurazione dei titolari di polizze di responsabilità civile dei datori di lavoro del Regno Unito, ma non ha ricevuto altre proposte. Sulla base dell'esperienza acquisita, gli Amministratori hanno ritenuto che, in tutte le circostanze, il corrispettivo di 1 milione di sterline fosse un compenso ragionevole.



45. In seguito alla ripresa dell'attività di sottoscrizione da parte della Compagnia nel 1991, come indicato al paragrafo **Error! Reference source not found.** la Società ha aderito all'Institute of London Underwriters (l'ILU). L'ILU, che è un'associazione di categoria, offre alle compagnie di assicurazione un mercato per la sottoscrizione nell'edificio dell'ILU a Londra. Per poter sottoscrivere nei locali dell'ILU, la Società doveva fornire una garanzia all'ILU sotto forma di lettera di credito. Il valore attuale della lettera di credito è di 319,750 sterline e la Società ha una passività corrispondente tra le altre passività (cd. *Other Liabilities*). Poiché le uniche passività che rimangono in capo alla Società da questo periodo riguardano i titolari di polizze di responsabilità civile verso i datori di lavoro del Regno Unito, è possibile che l'ILU richieda che la lettera di credito e la passività corrispondente siano trasferite a EIFlow, il fornitore dell'assicurazione sostitutiva nell'ambito dell'accordo proposto descritto in precedenza.

Effetto sostanziale dello *Scheme* nei confronti dei Contraenti in Spagna e in Italia

46. Alla prima udienza giudiziale in relazione al Piano (cd. *Convening Hearing*), la Corte inglese stabilirà, tra le altre cose, se vi sono ostacoli all'entrata in vigore dello *Scheme*. A tal fine, si valuterà se è probabile che vi sia una base credibile per arrivare alla conclusione che vi sia una reale prospettiva che lo *Scheme* abbia un'efficacia sostanziale. La decisione finale sarà presa dal Tribunale nel corso della seconda udienza relativa allo *Scheme* (cd. **Sanction Hearing**).
47. Lo *Scheme* inglese viene proposto per cercare di avvantaggiare tutti i creditori attraverso un procedimento in Inghilterra che acceleri e completi il *run-off* delle Polizze assicurative in modo equo e corretto, nello stesso momento per tutti i creditori e applicando la stessa metodologia di massima per tutti i creditori. L'alternativa è un *Administration* ai sensi dell'Allegato B1 dell'Insolvency Act inglese del 1986, in base al quale, come sopra indicato, si prevede che i creditori subiscano un deficit nel pagamento dei loro sinistri. Non vi è dubbio che la Corte inglese e la giurisdizione inglese abbiano il potere di approvare lo *Scheme* o, in alternativa, l'*Administration*. Questo perché la Compagnia è costituita e registrata in Inghilterra come società inglese.
48. In questo caso, sebbene le Polizze assicurative siano regolate dalla legge italiana o spagnola, sostanzialmente tutto l'attivo disponibile della Compagnia, pari a 20,1 milioni di euro (tra liquidità e investimenti), si trova in Inghilterra ed è soggetto al controllo giurisdizionale della Corte inglese. Questo importo di 20,1 milioni di euro è il principale attivo disponibile per la distribuzione ai Contraenti tramite lo *Scheme*, e rappresenta oltre il 99% dell'attivo "libero" della Compagnia³ disponibile per pagare l'insieme dei sinistri dei Contraenti.⁴ In assenza dello *Scheme*, questa somma verrebbe

³ I restanti 9,8 milioni di euro di cui allo "Scenario 2" nella tabella al paragrafo **Error! Reference source not found.** non è disponibile in contanti per tutti i Contraenti, ma è deducibile dai sinistri tramite compensazione. Pertanto, è disponibile solo nella forma di una compensazione per i creditori dei Contraenti, vale a dire che questa franchigia non è un asset "libero" della Compagnia da distribuire in generale ai creditori dei Contraenti.

⁴ Esiste anche un conto bancario operativo della Compagnia in Italia, per elaborare e pagare i sinistri. Alla data della presente lettera il conto è inferiore a 5.000 euro.



distribuita nell'ambito di una procedura concorsuale inglese (probabilmente un *Administration*) in conformità alle norme e alle procedure inglesi, e tutti i creditori sarebbero tenuti a partecipare a tale procedura inglese.

49. La Compagnia ha ricevuto una consulenza in merito al probabile riconoscimento e all'effetto dello *Scheme* in Spagna e in Italia. La Compagnia ritiene che vi sia la concreta possibilità che lo *Scheme* abbia l'effetto sostanziale richiesto (anche prima di prendere in considerazione l'entità della votazione in favore dello *Scheme*), in quanto:
- a. Lo *Scheme* avrà una ragionevole prospettiva di essere riconosciuto e considerato vincolante ed efficace in Spagna e Italia;
 - b. Lo *Scheme* sarà considerato vincolante ed efficace almeno per i Contraenti che votano a favore dello *Scheme* o che altrimenti partecipano allo *Scheme*;
 - c. Se approvato, lo *Scheme* sarà in ogni caso considerato vincolante ed efficace in Inghilterra, dove si trova sostanzialmente tutto l'attivo (si veda sopra). Lo *Scheme* riguarda una compagnia assicurativa inglese in *run-off*.
50. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la Compagnia non ritiene che vi sia alcun ostacolo allo *Scheme*, che la Società ritiene essere nell'interesse dei Contraenti considerati nel loro complesso. In occasione della prima udienza, la Compagnia rappresenterà che la Corte inglese non sta agendo invano, in quanto vi è la concreta prospettiva che lo *Scheme* sia efficace nella sostanza.



Il procedimento dello *Scheme*

51. Il processo di attuazione dello *Scheme* è il seguente:

1

Prima udienza in Tribunale (cd. *Convening Hearing*) – Si terrà il 13 maggio 2024.

In occasione della prima udienza, la Compagnia chiederà al Tribunale l'autorizzazione a convocare un'assemblea dei Contraenti per esaminare e votare lo *Scheme* (cd. **Scheme Meeting**). Ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione alla prima udienza in Tribunale e allo *Scheme Meeting* saranno resi noti a tempo debito.

2

Scheme & Relazione Esplicativa

Se il Tribunale autorizza la Compagnia a convocare lo *Scheme Meeting*, la Compagnia fornirà ai Contraenti informazioni dettagliate sullo *Scheme* e spiegherà l'impatto che quest'ultimo avrà su di loro, in una Relazione esplicativa. La Relazione esplicativa conterrà anche i dettagli sullo *Scheme Meeting*.

3

Scheme Meeting - Si prevede che si svolga il 27 giugno 2024.

I Contraenti avranno l'opportunità di discutere lo *Scheme* con la Compagnia e gli altri Contraenti e di votare lo *Scheme* durante lo *Scheme Meeting*. Se un Contraente non può partecipare all'Assemblea, il presidente dello *Scheme Meeting* (se nominato per delega) può votare per il Contraente secondo le sue volontà. Il Contraente può anche chiedere a un'altra persona di partecipare e votare per lui allo *Scheme Meeting*. La Compagnia illustrerà la procedura di voto nella Relazione Esplicativa. Se la data dello *Scheme Meeting* cambia, la Compagnia lo comunicherà.

4

Seconda udienza in Tribunale (cd. *Sanction Hearing*) - Si prevede che avrà luogo il 22 luglio 2024.

Se un numero sufficiente di Contraenti voterà a favore dello *Scheme* in occasione dello *Scheme Meeting*, la Compagnia chiederà al Tribunale di approvare lo *Scheme* in una seconda udienza (la **Seconda Udienza in Tribunale**).

5

Data di entrata in vigore - La data di entrata in vigore è prevista intorno al 23 luglio 2024.

La data di entrata in vigore sarà prevista non appena copia del provvedimento del Tribunale di approvazione dello *Scheme* sarà registrato presso il Registrar of Companies. Prevediamo che la data di entrata in vigore avverrà poco dopo la seconda udienza in Tribunale. Nel decidere se approvare lo *Scheme*, il Tribunale valuterà, tra l'altro, se lo *Scheme Meeting* si è svolto correttamente, se le assemblee di classi sono state appropriate e se lo *Scheme* è equo per i Contraenti nel loro complesso.



Le classi di voto proposte allo *Scheme Meeting*

52. Affinché lo *Scheme* possa essere attuato, deve essere approvato da una maggioranza (vale a dire più del 50%), che rappresenti non meno del 75% in valore, dei Contraenti che votano allo *Scheme Meeting*.
53. Nel caso in cui i Contraenti abbiano diritti talmente diversi da rendere impossibile una consultazione comune, la legge prevede che essi vengano suddivisi in classi separate e che si tenga una votazione separata per ciascuna classe.
54. La Compagnia ha preso in considerazione i diritti dei Contraenti in merito ai loro Sinistri dello *Scheme* e al modo in cui tali diritti saranno influenzati dallo *Scheme* proposto. In particolare, la Compagnia ha considerato le differenze tra:
 - (a) Contraenti con Polizze Assicurative regolate dal diritto italiano rispetto ai Contraenti con Polizze Assicurative regolate dal diritto spagnolo;
 - (b) Contraenti che hanno notificato alla Compagnia sinistri per un determinato importo e non hanno successivamente aumentato tale importo, rispetto ai Contraenti che hanno notificato alla Compagnia sinistri ma che potrebbero aumentare l'importo ad essi a causa dell'emergere di nuovi fatti; e
 - (c) Contraenti che beneficiano della protezione del *Financial Services Compensation Scheme* e Contraenti senza il beneficio della protezione del richiamato *Financial Services Compensation Scheme*.
55. Dopo aver preso in considerazione le questioni sopra esposte, la Compagnia ha concluso che i Contraenti hanno diritti sufficientemente simili da consentire loro di consultarsi congiuntamente in vista del loro interesse comune e che, pertanto, dovrebbe esistere un'unica classe di Contraenti al fine di esprimere il voto in merito allo *Scheme*.
56. La Compagnia è giunta a questa conclusione perché:
 - (a) tutti i sinistri dei Contraenti hanno lo stesso rango e gli stessi diritti sia prima dello *Scheme* che dopo lo *Scheme*, indipendentemente da se le polizze siano regolate dalle leggi italiane o spagnole;
 - (b) tutti i crediti dei Contraenti sono "debiti assicurativi" ai sensi dell'articolo 21(2)(b) dell'IRWUR 2004, e pertanto avranno tutti lo stesso rango in caso di insolvenza della Compagnia;
 - (c) dal momento che la probabile alternativa allo *Scheme* è l'*Administration*, poiché in caso di insolvenza tutti i sinistri dei Contraenti verrebbero accelerati ai fini della valutazione alla data dell'insolvenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di crediti effettivi, potenziali o futuri. Non dovrebbero esserci differenze tra i Contraenti, in quanto tutti i sinistri saranno soggetti alla stessa procedura di valutazione e avranno lo stesso rango per i dividendi in tale processo;
 - (d) Come spiegato in precedenza, le polizze assicurative sono "claims made" che coprono il periodo fino al 2013 e tutti i Contraenti hanno sinistri simili di



responsabilità medica e presunta negligenza (a prescindere dai dettagli o dalle cause di ogni singolo sinistro). Inoltre, tutti i Contraenti dovrebbero essere a conoscenza di tutti gli eventi che potrebbero dare origine ad un sinistro dello *Scheme* ed essere in grado di metterne a conoscenza la Compagnia, nella misura in cui non l'abbiano già fatto. Tutti i sinistri dei Contraenti saranno, quindi, soggetti alla stessa procedura di valutazione nell'ambito dello *Scheme*, come avverrebbe anche nel caso analogo di un'*Administration*;

- (e) la Compagnia ha stabilito che nessuno dei suoi Contraenti potrà beneficiare della protezione del *Financial Services Compensation Scheme*.

Cosa fare se si è contrari alle classi di voto proposte per lo *Scheme Meeting*?

- 57. I Contraenti possono opporsi allo *Scheme* proposto. Alla Prima udienza in Tribunale, i Contraenti possono:
 - (a) obiettare riguardo la determinazione della Compagnia che tutti i Contraenti possono votare insieme in una "classe unica", come sopra indicato; e/o
 - (b) sollevare qualsiasi altra osservazione che, a loro avviso, impedisca o renda impossibile la realizzazione dello *Scheme*.

- 58. Se un Contraente desidera fare un'obiezione o sollevare qualsiasi altra questione, può farlo:
 - (a) dandone comunicazione alla Compagnia, la quale provvederà a portarla all'attenzione del Tribunale. Il Contraente può farlo inviando un'e-mail alla Compagnia all'indirizzo RNICEScheme@Premiare.uk entro le ore 17.00 (ora di Londra) del 3 maggio 2024, ossia 5 giorni lavorativi liberi prima della Prima udienza in Tribunale; e/o
 - (b) presenziando alla Prima Udienza in Tribunale, e illustrando alla Corte le proprie obiezioni e/o altre questioni. La prima udienza della Corte è prevista per il 13 maggio 2024 presso i Rolls Buildings, Fetter Lane, Londra EC4A 1NL (ma i dettagli definitivi saranno pubblicati sulla "Cause List" della Corte, disponibile al pubblico nel pomeriggio del 10 maggio 2024). È probabile che la Corte dia ai Contraenti la possibilità di intervenire durante l'udienza, se lo desiderano. Se un Contraente desidera partecipare alla prima udienza del Tribunale per spiegare direttamente alla Corte la propria obiezione, è pregato di comunicarlo in anticipo alla Compagnia inviando un'e-mail all'indirizzo RNICEScheme@Premiare.uk entro le ore 17.00 (ora di Londra) del 3 maggio 2024, ossia 5 giorni lavorativi liberi prima della prima udienza del Tribunale, in modo che la Compagnia sia a conoscenza della sua obiezione prima dell'udienza; e/o
 - (c) è possibile per i Contraenti sollevare obiezioni in merito alle classi di voto durante la Seconda Udienza in Tribunale. Tuttavia, in questa fase, il Tribunale



richiederebbe ai Contraenti di dimostrare il motivo per cui le obiezioni non sono state sollevate in una fase precedente.

Fasi successive

59. Se il Tribunale autorizza la Compagnia a tenere lo *Scheme Meeting* per votare sullo *Scheme*, ai Contraenti noti identificati dalla Compagnia verrà inviata una lettera che spiega le modalità di accesso (tra le altre cose):
- (a) alla Relazione esplicativa;
 - (b) allo *Scheme*;
 - (c) ad un avviso che conferma data, ora e luogo dello *Scheme Meeting*; e
 - (d) al Modulo di Voto (che è il modulo da utilizzare per la votazione e, a scelta del Contraente, può essere anche il Modulo del sinistro); e
 - (e) al Modulo del sinistro (che è il modulo da utilizzare per presentare i sinistri).
60. Se il vostro nome, indirizzo o i vostri dati di contatto sono stati indicati in modo errato o incompleto, o se desiderate che la corrispondenza riguardante lo *Scheme* venga indirizzata a un'altra persona della vostra organizzazione, siete pregati di comunicarlo alla Compagnia utilizzando i Contatti riportati di seguito.

Domande e contatti

61. Se avete dubbi riguardo alla proposta di costituzione delle classi di Contraenti, siete pregati di contattare la Compagnia il prima possibile e, in ogni caso, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza in Tribunale. Avete inoltre il diritto di presenziare alla Prima udienza del Tribunale allo scopo di presentare le vostre osservazioni e a tal fine, se richiesto, saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni sulle modalità. Si prega di notare che, se lo *Scheme* venisse approvato dallo *Scheme Meeting*, i Contraenti potranno sollevare obiezioni riguardo alle classi nel corso della Seconda udienza in Tribunale. Tuttavia, in tal caso, il Tribunale richiederebbe ai Contraenti di dimostrare la ragione per la quale le obiezioni non sono state sollevate in una fase precedente.
62. Se avete domande in relazione alla presente lettera riguardanti lo *Scheme*, vi preghiamo di contattare la Compagnia utilizzando i dettagli di contatto di seguito riportati:



Modalità	Dettaglio dei Contatti
Sito web	reliance-national-insurance-company-europe.co.uk
E-mail	RNICEScheme@Premiare.uk
Telefono	+44 20 4566 5673
Indirizzo	Reliance National Insurance Company (Europe) Limited c/o Premia UK Services Company Ltd 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7BB England

63. I Contraenti sono inoltre invitati a contattare la Compagnia se necessitano di ulteriori informazioni riguardo le loro Polizze Assicurate in relazione alla Compagnia, o se desiderano discutere i sinistri ai fini del voto prima dello *Scheme Meeting*.
64. La presente *Practice Statement Letter* viene inviata tramite posta elettronica a tutti i Contraenti noti per informarli della proposta di *Scheme* e delle classi di voto su di esso. Ulteriori avvisi necessari o opportuni per lo *Scheme* saranno pubblicati sul sito web e i Contraenti sono pregati di tenersi aggiornati facendo riferimento al sito web per quanto possibile.

Distinti saluti

Reliance National Insurance Company (Europe) Limited